



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro ed in composizione Monocratica, nella persona del GOT dott. Carlo Zannini, all'udienza del 20.06.2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.ro 15395/2017 di R.G.,

TRA

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Minissale, per mandato in calce al ricorso

ricorrente

E

M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - in persona del Ministro p.t.

resistente - contumace

Oggetto: illegittimità provvedimento di assegnazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato 20.11.2017, ritualmente notificato, i ricorrenti, docenti di scuola secondaria di secondo grado, come assunti in data 1.9.2015, deducevano: di essere stati assegnati per l'anno scolastico 2016/2017 in ambiti scolastici nella regione Liguria [REDACTED] [REDACTED], in Lombardia [REDACTED], nelle Marche [REDACTED] ed in Toscana [REDACTED]; di essere stati comunque assegnati provvisoriamente in Province della Regione Campania fino al 31.8.2017 e successivamente anche per l'anno scolastico 2017/2018; che nonostante avessero i requisiti di cui all'art. 33, comma 5 e 7 L. 104/92 in quanto unici soggetti che assistono un familiare disabile, come da documentazione versata in atti, a tutti era stato negato il diritto di precedenza nell'assegnazione in una delle sedi della Provincia ove prestavano detta assistenza; come al termine dell'anno scolastico sarebbero stati costretti, salvo nuove assegnazioni provvisorie, a trasferirsi nelle regioni sopra indicate non potendo così attendere all'assistenza dei congiunti.

Chiedevano, pertanto, che fosse riconosciuto loro, sulla scorta della documentazione in atti, il diritto alla precedenza di cui alla L. 104/92 che li avrebbe collocati in posizione utile nell'assegnazione definitiva nel primo ambito da loro prescelto.

A tal fine puntualizzavano come erano stati assegnati negli ambiti da loro richiesti docenti che non avevano tale precedenza.

Affermavano che a ragione della natura imperativa dell'art. 33 comma 5 della L. 104/92, configurabile come *lex specialis*, ogni altra norma contrattualistica di segno contrario non poteva scalfire i diritti derivanti dalla stessa, conformemente a quanto evidenziato da Cass. Sez. Un. n. 7945/2008.



Affermavano ancora che la precedenza a cui avevano diritto non poteva configurarsi annualmente ma, come da costante giurisprudenza del giudice di merito, alla luce della norma imperativa di cui all'art. 33 L. 104/92, doveva essere permanentemente affermato.

Concludevano affinché fosse riconosciuto il diritto della precedenza ex L. 104/92, dichiarati illegittimi i trasferimenti o assegnazioni presso ambiti territoriali al di fuori delle Province di Napoli e Caserta ordinando all'Amministrazione resistente di procedere alle assegnazioni nelle sedi definitive, anche in sovrannumero, nei rispettivi ambiti del Comune o Provincia ove essi prestavano assistenza ai familiari disabili.

Allegavano al ricorso documentazione varia a sostegno dello stesso.

Non si costituiva il MIUR e dichiaratane la contumacia a seguito di regolare notifica del ricorso la causa perveniva all'odierna udienza del 20.06.2018 per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

Al di là delle ormai tante e costanti decisioni dei giudici di merito, a mente del citato art. 33, comma 5 della L. n. 104/92 il lavoratore ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferita senza il suo consenso.

La documentazione prodotta riferita ad ogni singolo ricorrente comprova la sussistenza di tale diritto in testa agli stessi in quanto per [REDACTED] essa prestava assistenza alla madre disabile grave oltre ad avere figli minori, per [REDACTED] per prestare assistenza alla suocera oltre ad avere figli minori; per [REDACTED] per assistere il padre oltre ad avere figli minori, per



██████████ per assistere la madre disabile grave avendo una figlia minore, pe ██████████ per assistere la madre nonché per avere due figli minori, pe ██████████ per assistere il padre nonché madre di due figli minori ed ██████████ per assistere un anziano zio non sposato e senza prole nonché padre di due figli minori.

Tutti soggetti per i quali i ricorrenti chiedevano il diritto di precedenza risultano dagli atti riconosciuti disabili gravi.

Ognuno allegava documentazione attestante tale diritto alla precedenza.

Per converso il MIUR è rimasto contumace dal che trova applicazione anche il principio di non contestazione.

Sempre dagli atti si rileva che i ricorrenti avevano richiesto ai rispettivi Uffici Scolastici regionali l'attivazione del tentativo di conciliazione.

Gli stessi avevano presentato anche apposito ricorso perché fosse loro riconosciuto il maggior punteggio per il ricongiungimento.

Non avevano, però, ottenuto riscontro positivo.

Non appare condivisibile la tesi dell'Amministrazione, ricavabile dagli atti prodotti, che gli art. 13-14 capo 4 C.C.N.I. 2017 escluderebbe il vantato diritto, poiché questi, in virtù della norma di rango superiore (L. 104/92) vanno ritenuti nulli e disapplicabili e così sostituiti dalla fonte legale *ope legis* inderogabile.

Ne consegue che va dichiarato il diritto dei ricorrenti al trasferimento a far tempo dalla domanda nella Provincia di residenza e dove essi assistevano il familiare disabile.

Quanto al regime delle spese le contrastanti decisioni nella *subiecta* materia ne consigliano la compensazione nella misura del 50%. Le stesse si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:

- 1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al trasferimento a far tempo dall'anno scolastico 2016/2017 presso le rispettive Provincie Campane di residenza.
- 2) compensa per $\frac{1}{2}$ le spese di lite e condanna il MIUR a rifondere ai ricorrenti le restanti che si liquidano in € [REDACTED] per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Aversa il 20.06.2018

Il GOT

Dott. Carlo Zannini

